

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05/06/2019) 09-08-2019, n. 35935

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente -

Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -

Dott. NARDIN Maura - rel. Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

Dott. PICARDI Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 02/10/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere (OMISSIS);

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo;

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso;

udito il difensore:

Per (OMISSIS), è presente l'avv. (OMISSIS), del foro di Roma che chiede l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 2 ottobre 2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma con la quale (OMISSIS) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, ed al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, per avere detenuto, a fini di spaccio, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana pari a kg. 15 con principio attivo pari gr. 2.805,86, corrispondente a n. 122.234 dosi medie.

2. Avverso la sentenza propone ricorso, a mezzo del proprio difensore (OMISSIS), che formula tre motivi di impugnazione.

3. Con il primo si duole della violazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, nonché del vizio di motivazione. Lamenta che la Corte territoriale abbia fatto riferimento, ai fini dell'applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità, esclusivamente al criterio del multiplo della dose giornaliera, nonostante la Suprema Corte, anche con pronunce delle Sezioni

Unite, abbia chiarito che siffatto criterio va accompagnato dalla valutazione concreta del pericolo per la salute pubblica, in relazione all'ampiezza del mercato su cui viene introdotto lo stupefacente ed al numero di consumatori raggiungibile. Assume che la sentenza gravata, pur non disconoscendo il criterio interpretativo precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ha contraddittoriamente affermato che il significativo superamento della soglia delle dosi, implica di per sé il concreto rischio per la salute pubblica. Rileva che un simile canone valutativo deve essere confrontato con la realtà nella quale la quantità di sostanza si cala, diversamente incidendo quando venga immessa in una metropoli, rispetto a quando essa sia introdotta in una piccola realtà di provincia. Rileva che nel primo caso nessun effetto di invasione del mercato si può determinare, in relazione all'aumento del consumo o all'abbattimento del prezzo dello stupefacente. Sottolinea che il superamento della soglia dell'ingente quantità, come delineata da Sez. Unite n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, si è determinato per la limitata quantità di gr. 800,00 di sostanza e che rispetto a siffatta minima differenza ed all'incidenza effettiva sulla "piazza" di destinazione, la Corte territoriale ha omesso il confronto.

4. Con il secondo motivo fa valere la violazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e dell'art. 59 c.p., nonché il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata, in modo illogico e con argomenti manifestamente infondati, abbia ritenuto che l'imputato avesse consapevolezza del fatto che il quantitativo di droga trasportata integrasse il presupposto applicativo della circostanza aggravante, non potendo non avvedersene per il peso del borsone, ove era custodito lo stupefacente, che trasportava a mano. Osserva che le Sezioni Unite Biondi, allorquando individuarono il principio attivo "soglia" in kg. 2 di sostanza del tipo hashish, si riferirono ad un'ipotesi in cui il principio attivo era pari al 5%, sicché il quantitativo lordo dello stupefacente raggiungeva kg. 40. Dunque, il trasporto di kg. 15 di marijuana, in assenza della conoscenza della percentuale di principio attivo pari al 16,7%, ben superiore a quello considerato dalle Sezioni Unite, non è di per sé sintomatico della conoscenza del superamento della soglia dell'ingente quantità.

5. Con l'ultimo motivo di impugnazione censura la sentenza per violazione della legge penale con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, ed all'art. 62 c.p., n. 6), e per vizio di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale abbia omesso la distinta valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi delle attenuanti invocate, limitandosi ad unica generica giustificazione del diniego di entrambe le diminuenti facendo riferimento alla circostanza che la perquisizione presso la residenza dell'imputato avrebbe comunque consentito di reperire l'ulteriore quantitativo di droga (pari a kg. 2,00), ivi celata. Al contrario, siffatto ritrovamento è stato possibile solo in ragione della collaborazione di (OMISSIS), posto che il luogo ove custodita la sostanza era una dimora dove egli di fatto abitava, relativa all'indirizzo indicato nella sua partita Iva, non risultante in alcun modo dagli atti di indagine. Solo il contributo fornito da (OMISSIS) aveva consentito il recupero dello stupefacente. Dunque, la mancata considerazione delle notizie fornite da parte dell'imputato ai fini di indagine si pone in contraddizione con i canoni ermeneutici della Suprema Corte, che individua la proficuità della collaborazione non solo nelle informazioni rese sugli altri responsabili dediti al traffico, ma anche/alternativamente; nei chiarimenti delle modalità di organizzazione o nell'indicazione del luogo ove è custodita la droga. Deduce l'ulteriore genericità della motivazione con la quale si respinge il motivo di impugnazione inerente alla richiesta di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6), non essendosi il Collegio avveduto che, a prescindere dal risultato conseguito dalle indagini in forza delle dichiarazioni dell'imputato, questi si è comunque adoperato per contenere le conseguenze dannose del reato, collaborando immediatamente con la polizia giudiziaria, sin dal momento del fermo. Conseguentemente il giudice di seconda cura

avrebbe dovuto riconoscere la diminuzione, secondo i parametri applicativi ricavabili dalla giurisprudenza di legittimità.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. La prima questione da affrontare è quella relativa al riconoscimento dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. La difesa si concentra sul superamento da parte della giurisprudenza di legittimità del criterio secondo cui la configurabilità dell'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, si determina facendo riferimento al criterio della moltiplicazione della dose media singola e sollecita il concreto approfondimento dell'ulteriore criterio della discrezionalità della valutazione del giudice di merito, affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui "In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. n. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata" (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e Biondi, Rv. 2531500).

3. Ora, anche volendo superare il principio del moltiplicatore, diversamente modulato da alcune pronunce in 4000 volte il valore soglia per le droghe c.d. leggere (al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni Unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del D.M. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. "droghe leggere", aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal D.M. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.; cfr. Sez. 6, n. 36209 del 13/07/2017 - dep. 21/07/2017, Trifu e altri, Rv. 27091601; Sez. 3, Sentenza n. 47978 del 28/09/2016 Ud. (dep. 14/11/2016) Rv. 268698), vi è che la sentenza impugnata offre una motivazione che supera l'automatismo applicativo.

3.1. La Corte territoriale, infatti, sottolinea che il quantitativo (ben superiore al valore soglia), consentiva di ricavare un numero pari a 122.234 dosi singole medie, la cui capacità penetrativa del mercato era tale da soddisfare un numero elevatissimo di tossicodipendenti.

Si tratta di osservazioni che lungi dal tenere presente il solo dato aritmetico, consentono di ritenere integrato un giudizio complessivo di adeguamento della configurabilità dell'aggravante al caso concreto, certamente congruo e dotato di logica persuasività.

Invero, l'imponente numero di dosi non può non dirsi rilevante ancorché introdotto in una metropoli, anche avuto riguardo al rapporto con la popolazione, poiché il dato quantitativo dello stupefacente deve essere rapportato al numero di soggetti interessati all'acquisto, ancorché occasionale e sinanco eccezionale per il singolo, posto che la capacità penetrativa implica un accostamento allo stupefacente che può riguardare solo coloro che, in qualche modo, intendano avvicinarsi, pur precariamente, al suo utilizzo.

4. La seconda censura è parimenti infondata. Il giudice di appello, invero, anche relativamente alla consapevolezza della sussistenza dell'ingente quantità, come determinata in ragione del principio attivo complessivamente contenuto nella droga detenuta, fa riferimento, pur senza richiamare

esplicitamente le pronunce, all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui "In tema di traffico di stupefacenti, la circostanza aggravante della "ingente quantità", prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, ha natura oggettiva, sicché si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa, ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2, (Sez. 6, n. 3908 del 24/11/2015 - dep. 29/01/2016, Tafa e altri, Rv. 266062).

4.1. Su questo presupposto il Collegio d'appello sostiene che il trasporto "a mano" di un borsone, contenente solo la sostanza, del peso di kg. 15,00 fosse circostanza idonea a far ritenere che lo stupefacente ivi custodito fosse in quantità tale da determinare il superamento del valore soglia, anche perché a ciò si aggiungevano i kg. 2,00 detenuti presso l'abitazione.

4.2. Anche in questo caso la motivazione si appalesa del tutto congrua, descrivendo ragionevolmente i sintomi di conoscibilità della circostanza da parte dell'imputato ed essa appare, pertanto, del tutto incensurabile.

5. L'ultimo motivo deve essere anch'esso respinto.

6. Va a questo proposito ricordato che "In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le attenuanti della collaborazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7, e art. 74, comma 7, hanno natura speciale rispetto a quella comune di cui all'art. 62 c.p., n. 6, (Sez. 1, n. 32150 del 19/06/2013 Zagari e altri, Rv. 256505), per cui quest'ultima non può trovare applicazione qualora sia fondata sulla condotta collaborativa che, nella configurazione delle attenuanti speciali, ha una portata più ampia. Ne deriva che, una volta escluse le attenuanti speciali, non può essere riconosciuta la più restrittiva attenuante generale (Cass., Sez. 1, 25 maggio 2006, n. 28596, Rv. 234921, Puggioni).

7. L'attenuante speciale, infatti, assorbe l'attenuante generica, sicché la criticata unicità delle argomentazioni sottese al diniego di entrambe le circostanze non contraddice alcun canone applicativo e motivazionale.

8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2019